

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1504-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)
presentata alla Presidenza il 21 settembre 2001

(Relatore: **PAOLETTI TANGHERONI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 2001 (v. stampato Senato n. 168)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

TURRONI, BOCO, PROVERA, BERLINGUER, GRILLO, PEDRIZZI, CREMA, NOVI, MANCINO, CONTESTABILE, BORDON, ZANOLETTI, TOGNI, PETERLINI, PEDRINI, PASQUINI, STANISCI, BASTIANONI, PETRINI, CAMBURSANO, BATTISTI, DATO, DEL TURCO, ZAVOLI, DALLA CHIESA, TOIA, ACCIARINI, CAVALLARO, DE PAOLI, MARITATI, FABRIS, TONINI, CALVI, MANZIONE, MALAN, TOFANI, CORRADO COLLINO, TUNIS, ZANCAN, RIPAMONTI, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, CARELLA, MARTONE, MUZIO, ROLLANDIN, SALZANO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato la proposta di legge n. 1504 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione alla proposta di legge presentata al Senato, che viene allegata.

PAOLETTI TANGHERONI, *relatore*.

ALLEGATO

Al fine di tutelare la diversità e la ricchezza biologica della zona del Mediterraneo, nelle acque del mar Tirreno settentrionale e del mar Ligure tra la Corsica, la Toscana, la Liguria, la Francia e il Principato di Monaco, e di proteggere i mammiferi marini in esso presenti è necessario ratificare l'Accordo relativo alla creazione di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 dal Principato di Monaco, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana.

Il santuario dei cetacei è stato istituito, per la parte italiana, ai sensi di quanto stabilito dalla legge che ha appunto riconosciuto la necessità di proteggere i mammiferi marini presenti nella zona del Mediterraneo tra la Francia e l'Italia; consi-

derato che il Principato di Monaco, la Repubblica francese e la Repubblica italiana hanno predisposto l'Accordo e che è necessario darvi piena ed intera esecuzione al fine anche di definire le misure nazionali e quelle da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali, è necessario ratificare il citato Accordo.

A tale fine è stata redatta la presente proposta di legge, costituita da sei articoli. Il presente disegno di legge riproduce l'identico testo approvato dalla Camera dei deputati proprio alla scadenza della XIII legislatura (atto Camera n. 7443), il 14 marzo 2001, e trasmesso in pari data alla Presidenza del Senato della Repubblica (atto Senato n. 5047).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1504 recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 »,

tenuto conto che all'articolo 3 della proposta di legge è prevista l'istituzione di un comitato di pilotaggio dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 cui partecipano, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute, per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare se per associazioni ambientaliste riconosciute si intendano « le associa-

zioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni », di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 1504 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999,

condivise le finalità del provvedimento volto a tutelare la diversità e la ricchezza biologica dell'area marina interessata;

rilevato peraltro che, per quanto riguarda le attività ittiche, dall'istituzione del predetto Santuario potrebbero derivare ricadute negative sugli operatori in termini di diminuzione dello sforzo di pesca in caso di eventuali limitazioni nell'impiego di particolari sistemi di pesca,

per quanto di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, è necessario, in sede di attuazione dell'Accordo medesimo, prevedere, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un osservatorio — composto da esperti, rappresentanti delle Marinerie interessate e funzionari ministeriali — per studiare gli effetti sulle attività di pesca conseguenti alla istituzione del santuario per i mammiferi marini; è altresì necessario prevedere appropriate misure, attuabili anche in sede amministrativa, per introdurre forme di integrazione del reddito nel caso in cui si dovesse riscontrare un pregiudizio economico a carico degli operatori per la diminuzione dello sforzo di pesca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

ART. 4.

1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0006940